



CITTA' di MAGENTA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELLA CITTA' DI MAGENTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 IN DATA 18.2.2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 IN DATA 29.11.2018

PREMESSA

Attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, la Città di Magenta si propone di favorire, con tutti i mezzi e le possibilità di cui dispone, la piena e concreta applicazione, nella nostra comunità da parte dei cittadini, delle famiglie, delle istituzioni, delle associazioni e di ogni altro ente, pubblico o privato, dei principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.

Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato indipendente un rapporto periodico sull'attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio.

La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi sono ben 194 gli Stati parti della Convenzione. La Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami).

Principi fondamentali dei diritti dell'infanzia

Sono quattro i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

- a) Non discriminazione (art 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
- d) Ascolto delle opinioni del minore (art 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad oggi presentato al Comitato sui Diritti dell'Infanzia quattro Rapporti.

Art, 1 - Istituzione

1. È istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) della Città di Magenta, allo scopo di favorire un'ideale crescita socio-culturale di bambini e adolescenti e di sviluppare nelle giovani generazioni una piena consapevolezza del valore della partecipazione democratica alla vita della comunità,
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi svolge le proprie attività in modo libero e autonomo:

organizzazione, funzionamento e modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 2 — Finalità

1. Il CCR si propone di rafforzare la creazione del senso civico dei cittadini più giovani e di promuovere, grazie all'esperienza diretta e alla partecipazione attiva, la conoscenza del funzionamento delle istituzioni, della vita politica e amministrativa della comunità in cui risiedono e studiano, dei servizi e della realtà presenti sul territorio comunale.
2. In particolare, il CCR si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi:
 - Affermare il valore del coinvolgimento dei cittadini più giovani quale presenza attiva e propositiva nel tessuto sociale e culturale
 - Stimolare il pensiero critico e la sensibilità verso i valori posti alla base della convivenza democratica
 - Supportare i processi di crescita e di evoluzione psicologica, contribuendo all'acquisizione della propria autonomia e alla definizione della personalità da parte dei più giovani
 - Garantire occasioni e spazi in cui trovino piena espressione le idee e le proposte dei più piccoli, offrendo agli amministratori l'opportunità di conoscere il punto di vista delle giovani generazioni sulla vita della comunità
 - Promuovere attraverso l' iniziativa dei ragazzi e delle ragazze, momenti di riflessione e confronto, rivolti all'intera cittadinanza, in merito a tematiche e problematiche d'interesse collettivo.

Art. 3 — Funzioni

- 1 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive in relazione ai seguenti ambiti:
 - Storia e tradizioni della Città;
 - Ecologia e tutela dell'ambiente;
 - Sport e tempo libero;
 - Aggregazione, socialità, solidarietà;
 - Cultura, arte, intrattenimento;
 - Istruzione, educazione civica e servizi scolastici;
 - Sicurezza e legalità;
 - Informazione e comunicazione;
 - Diritti dell'infanzia anche in relazione a organizzazioni e associazioni;
 - Educazione alla salute e stili di vita.

Art. 4 — Elezioni

- 1 Possono essere eletti in seno al Consiglio Comunale dei Ragazzi, secondo le modalità individuate dal presente regolamento, gli alunni frequentanti le classi quarte e quinte delle scuole primarie, le classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado di Magenta i cui insegnanti diano formale adesione.
- 2 Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni delle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie, delle classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado della Città di Magenta.

- 3 Le elezioni per il rinnovo integrale del CCR si svolgono all'interno di ciascun plesso scolastico ogni biennio durante il mese di ottobre. Annualmente si svolgono le elezioni per l'individuazione dei rappresentanti delle classi quarte delle scuole primarie e delle prime delle scuole secondarie di I grado, ove non si riscontrino consiglieri in carica provenienti dalle classi primarie.
- 4 Ogni scuola, in piena autonomia, stabilisce le modalità per l'elezione dei propri rappresentanti e per la surroga in caso di decadenza, nonché le regole per l'uso degli strumenti funzionali allo svolgimento del procedimento elettorale

Art. 5 - Durata e composizione

- 1 Ciascuna classe che aderisca formalmente al progetto esprime un massimo di due rappresentanti all'interno del CCR, nonché due riserve che andranno a costituire l'elenco delle riserve a cui la scuola farà riferimento in caso di surroga: la composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi è pertanto variabile in relazione al numero di classi aderenti e di rappresentanti espressi da ciascuna.
- 2 Nelle classi prime delle scuole secondarie di I grado, compongono il CCR tutti gli alunni già in carica, provenienti da plessi diversi.
- 3 Il CCR resta in carica per n.2 anni scolastici. I consiglieri che in tale lasso di tempo decadono dall'incarico (es. per trasferimento a scuola sita fuori da Magenta o termine della classe terza della scuola secondaria di I grado o per quanto previsto al successivo comma 4) vengono sostituiti, a cura della scuola di cui erano rappresentanti, attingendo dall'elenco delle riserve di cui al precedente capoverso.
- 4 La figura del Segretario del CCR (le cui funzioni sono definite al successivo art. 7 comma 7) è indicata dagli uffici comunali secondo la normativa vigente.
- 5 In caso di assenza, viene trasmessa giustificazione, in forma scritta o verbale, al Segretario del CCR che provvederà ad informare il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale o loro delegato.

Art.6 Cause di decadenza e surroga

- 1 Comportamenti non consoni alla carica ricoperta, quali atti di bullismo, razzismo, vandalismo o azioni lesive dell'immagine dell'istituzione, saranno ritenuti sufficienti per la decadenza del Consigliere dal CCR.
- 2 Inoltre, il Consigliere che risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade dalla carica.
- 3 Qualora, nel corso del mandato, per dimissioni, per il venir meno delle condizioni di eleggibilità o per qualsiasi altra causa si determini la decadenza di uno dei componenti eletti, il CCR provvede alla surroga con un rappresentante proveniente dalla medesima scuola, secondo le modalità preventivamente stabilite dalla stessa, fatta salva la verifica del permanere delle condizioni di eleggibilità del subentrante, che rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 7 — Svolgimento delle sedute

- 1 Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e hanno luogo normalmente presso la Sala Consiliare della Città di Magenta. Quando si verificano condizioni particolari, il CCR può altresì riunirsi in altra sede, preferibilmente individuata tra quelle di cui dispongono il Comune e le scuole.
- 2 Nel corso della seduta di insediamento, convocata dal Sindaco entro 15 giorni dalla data di

svolgimento dell'ultima delle elezioni previste all'interno dei singoli plessi scolastici, avviene la proclamazione degli eletti.

- 3 Tutti gli eletti hanno facoltà di intervenire nelle discussioni, nel rispetto dell'altrui libertà di opinione ed espressione.
- 4 Le sedute del CCR sono convocate e presiedute dal Sindaco ovvero dal Presidente del Consiglio Comunale o loro delegato. Il Segretario del CCR ha il ruolo di coordinatore dei lavori della seduta e collabora con i giovani Consiglieri nella conduzione del CCR
- 5 Il CCR si riunisce ogniqualvolta lo richiama il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale o su istanza sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri Consiglieri, con indicazione degli argomenti richiesti. In ogni caso, devono essere convocate non meno di tre sedute l'anno.
- 6 Alle sedute del CCR possono essere invitati, e qualora intervengano hanno diritto di parola, gli Assessori e i Consiglieri Comunali della Città di Magenta. Il CCR può inoltre concedere diritto di intervento a soggetti esterni per l'approfondimento degli argomenti oggetto di trattazione.
- 7 Le funzioni di segretario del CCR vengono svolte da un operatore con competenze in campo educativo individuato dagli uffici comunali. In particolar modo il segretario:
 - Fornisce supporto organizzativo ed educativo alle scuole e agli uffici comunali per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni del CCR;
 - Mantiene i contatti, per il tramite dei docenti referenti per il progetto, tra i membri del CCR ed i referenti comunali;
 - Raccoglie le istanze dei soggetti aventi titolo a richiedere la convocazione del CCR ai sensi del precedente comma 5 ed informa gli uffici comunali della necessità di procedere alla convocazione;
 - Partecipa alle sedute del CCR e delle commissioni di cui al successivo art. 8 e ne redige i verbali che trasmette, entro 10 giorni dallo svolgimento della seduta, all'ufficio servizi educativi del Comune;
 - Comunica all'Ufficio Servizi Educativi del Comune la decadenza dei consiglieri ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento (3 assenze ingiustificate consecutive);
 - Fornisce supporto organizzativo ed educativo alle scuole e agli uffici comunali per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi ed iniziative promossi dal CCR.
- 8 All'interno del CCR le decisioni vengono prese per consenso. Qualora, a seguito di discussione, non venga raggiunto un accordo su una proposta, si procede con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, espressa tramite voto palese.
- 9 Le decisioni e le determinazioni assunte dal Consiglio sono verbalizzate a cura del Segretario e trasmesse per conoscenza al Sindaco e al Consiglio Comunale

Art. 8 Commissioni

- 1 Il CCR ha facoltà di istituire apposite commissioni di lavoro sulle materie di propria pertinenza, specificandone la composizione, le regole di funzionamento e le competenze, nonché la possibilità che esse siano aperte al contributo di componenti esterni.
- 2 – Le commissioni sono presiedute da un coordinatore eletto al loro interno e hanno la funzione di istruire ed elaborare proposte e suggerimenti da sottoporre all'esame del CCR. Alle riunioni delle commissioni partecipa il segretario del CCR che cura la verbalizzazione.

Art. 9 — Funzionamento e poteri

- 1 Le funzioni consultive si esplicano tramite pareri che l'Amministrazione Comunale può richiedere ai CCR su temi, proposte, decisioni, azioni che riguardino gli ambiti di cui all'articolo 3.
- 2 Il CCR, negli ambiti riferibili alla sua competenza, può inoltrare istanze e richieste di informazioni agli organi del Comune nonché proporre mozioni che dovranno essere iscritte

- all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.
- 3 Il CCR, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può proporre modifiche al presente Regolamento, da trasmettere al Consiglio Comunale.
 - 4 il CCR può elaborare in modo autonomo proposte, progetti e iniziative da realizzare, presentandole alla Giunta Comunale, che è tenuta ad analizzarle esprimendo un parere motivato sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego. La Giunta Comunale, qualora l'oggetto fosse di particolare rilevanza, potrà presentare la proposta all'attenzione del Consiglio Comunale.
 - 5 Il CCR ha diritto ad un'adeguata divulgazione pubblica delle proprie attività, avvalendosi del sito istituzionale della Città di Magenta, dei profili ufficiali sui principali social network, delle bacheche comunali, dei giornali scolastici, degli organi di stampa locale e nazionale. Possono inoltre essere organizzate apposite iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Art. 10 Supporto amministrativo e organizzativo

- 1 L'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di destinare alle attività del CCR apposite risorse, allocate ed impegnate secondo le norme della contabilità locale, che saranno utilizzate in conformità alle indicazioni del CCR stesso, per finalità comunque riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 3. Ha inoltre la facoltà di fornire al CCR il proprio supporto e collaborazione nell'espletamento delle relative attività.
- 2 Al CCR vengono garantiti spazi e attrezzature idonee allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 3 Al fine di facilitare la definizione e il perseguimento degli obiettivi nell'ambito della propria sfera d'azione, si prevede la possibilità, per il CCR, di avvalersi del sostegno di un educatore, esperto nell'organizzazione di processi di partecipazione democratica.

Art. 11 Rapporti con Consiglio Comunale

1. Annualmente il CCR riferisce, con apposita relazione, al Consiglio Comunale della Città di Magenta in merito alle proprie attività, per una verifica degli interventi realizzati e opportuni raccordi programmatici.
2. Quando si verificano condizioni particolari o si riscontrino particolari motivi di interesse collettivo, si prevede la possibilità di convocare una seduta congiunta del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima attuazione i tempi e i termini previsti dal presente Regolamento possono subire variazioni per esigenze d'ordine amministrativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e statutarie vigenti.

